CAMERA DEI DEPUTATI N. 767

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, LOBIANCO, NUCCI MAURO, GARAVAGLIA, FRONZA CREPAZ, TEALDI, MAZZUCONI, NENNA D'ANTONIO, FUMAGALLI CARULLI, COSTA SILVIA, MARTINI, MANCINI VINCENZO, BROCCA

Presentata il 9 luglio 1987

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presentazione della proposta di legge « Indennità di maternità per le lavoratrici autonome » è conferma della volontà di dare finalmente soluzione definitiva a un problema aperto dal 1971, quando con la legge 30 dicembre 1974, n. 1204, il Parlamento riconobbe sì, anche alle lavoratrici autonome, il diritto alla tutela della loro maternità, ma questo riconoscimento fu fissato in una indennità pari a lire 50.000, non più modificata, e comunque non collegata al riconoscimento della professionalità stessa delle lavoratrici autonome.

La IX legislatura affrontò, in sede legislativa, alla Commissione lavoro, il problema, sulla base di due proposte di legge. Dopo un approfondito confronto con tutte le associazioni rappresentative delle lavoratrici autonome, la Commissione lavoro votò all'unanimità il testo che ora viene riproposto. I firmatari auspicano che si rinnovi il consenso già espresso, in modo da poter dare, nel più breve tempo possibile, una giusta risposta alle attese delle lavoratrici autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio).

1. Dal 1° gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 2.

(Modalità di erogazione).

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 3.

(Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre).

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del

parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

ART. 4.

(Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali).

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

ART. 5.

(Indennità in caso di aborto).

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

ART. 6.

(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'assicu-

razione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1987;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

ART. 7.

(Variazioni dei contributi).

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, lettera *a)*, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, lettera *b)*, determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, lettera *a)*, e del comma 1 del presente articolo, e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

ART. 9.

(Trasferimento fondi).

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Abrogazione di disposizioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.